

BStGer BV.2012.37 vom 6. August 2012

Bundesstrafgericht, 2012-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BV.2012.37

FR: TPF BV.2012.37 du 6 août 2012

IT: TPF BV.2012.37 del 6 agosto 2012

Regeste

Sequestro (art. 46 DPA): ritiro del ricorso.

Erwägungen

E. 1

A.,

E. 2

B.,

entrambi rappresentati dall'avv. Anne Schweikert,

Reclamanti

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46 DPA) Ritiro del ricorso

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunal penale federale Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BV.2012.37-38

- 2 -

Visti: - il reclamo presentato il 13 luglio 2012 da A. e B. avverso la decisione di sequestro dell'11 luglio 2012, con la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ha disposto il blocco, tra l'altro, del fondo n. 1 sito nel comune di Z. di loro pertinenza; - le osservazioni del 19 luglio 2012 dell'AFC; - la lettera del 25 luglio 2012 inviata dal patrocinatore del ricorrente, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso; Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 25 luglio 2012 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, conformemente all'art. 25 cpv. 4 DPA, l'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all'attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale

BV.2010.60 del 25 luglio 2011); - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF; - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processua- li, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento;

- 3 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.